

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1182

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa della deputata COMAROLI

Disposizioni concernenti l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica come materia curricolare e il ripristino del voto per la valutazione del comportamento degli allievi, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di rappresentanza degli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore negli organi collegiali della scuola

Presentata il 20 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! – I fatti di cronaca purtroppo riportati quotidianamente dai mezzi di comunicazione e, più in generale, la consapevolezza del ruolo fondamentale delle nostre istituzioni scolastiche nel percorso di formazione e di crescita dei nostri bambini e ragazzi impongono un urgente ripensamento delle modalità di insegnamento delle competenze di « cittadinanza e Costituzione » nelle scuole, attualmente disciplinate dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Bullismo, *cyberbullismo*, educazione alla legalità e contrasto delle mafie, educazione ambientale, educazione stradale, conoscenza e rispetto delle istituzioni, coesione sociale, avvicinamento al mondo del volontariato, educazione al bello non sono temi che

possono essere rinchiusi e limitati in progetti *una tantum* o in iniziative singole e sporadiche.

Oggi, di fatto, l’educazione civica nelle scuole non viene più insegnata e, a sessanta anni esatti dalla lungimirante decisione di Aldo Moro che da Ministro della pubblica istruzione la volle come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori, è venuto il momento di intervenire in maniera strutturata e definitiva.

I tentativi messi in atto nel passato (« educazione alla convivenza democratica », « educazione civica e cultura costituzionale », « educazione alla convivenza civile » e, per finire, « cittadinanza e Costituzione ») si sono rivelati insufficienti « manovre di rianimazione » che non hanno mai inciso concretamente nella formazione di

un senso e di un'educazione civica nei e per i nostri ragazzi e, ad oggi, poco più di un ragazzo su dieci conosce sommariamente i contenuti della Costituzione.

Lo scenario su cui si vuole intervenire è seriamente preoccupante. Uno studio dei Comitati regionali per le comunicazioni (CoReCom) della Lombardia, del Lazio e della Campania, dell'università Cattolica di Milano, delle università La Sapienza e Libera università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma e dell'università Federico II di Napoli ha rilevato che tra i giovani tra gli 11 e 18 anni di età il fenomeno del bullismo, con il 27,8 per cento, è al primo posto nella classifica dei rischi connessi al comportamento dei giovani sul *web*, seguito dal *sexting* (20,1 per cento) e dall'abuso dei dati personali (24 per cento). Già nel 2014 uno studio del CoReCom della Lombardia aveva fatto emergere il numero impressionante di almeno 70.000 studenti lombardi (l'8 per cento del totale) che era stato in qualche modo colpito da fenomeni di *cyberbullismo* o di cattiva *web reputation*. I recenti episodi di bullismo nei confronti anche dei docenti o le notizie di insegnanti aggrediti dai genitori non hanno fatto altro che confermare l'emergenza educativa. Non solo, in Italia – secondo i dati presentati dall'Istituto Bambino Gesù per la salute del bambino e dell'adolescente usando come fonti l'Osservatorio europeo sulle droghe, la Doxa, l'ISTAT, la Nomisma Spa e la Unipol Spa – il 20 per cento dei giovani tra i 15 e i 34 anni di età consuma frequentemente alcolici, il 16 per cento fuma fino al compimento dei 24 anni e il 19 per cento ha consumato *cannabis* nell'arco di un anno. Inoltre è del 49 per cento la percentuale dei giovani tra i 14 e i 19 anni di età che hanno giocato d'azzardo almeno una volta all'anno.

L'insegnamento dell'educazione civica non deve, però, avere esclusivamente una finalità preventiva ma deve, ad esempio, farsi carico di avvicinare i giovani alla conoscenza delle istituzioni, all'inserimento nel mondo del volontariato, all'integrazione con le persone con disabilità, alla partecipazione a forme vere di cittadinanza

attiva fino alle forme prioritarie di educazione alla legalità.

L'articolo 1 prevede l'introduzione dell'educazione civica come materia curricolare con un monte ore annuale di 33 ore.

L'articolo 2 stabilisce quali sono i temi oggetto dell'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e l'adeguata formazione dei docenti: educazione al rispetto delle persone, dell'ambiente e della natura; educazione alla legalità, conoscenza di *internet* e dei *social network*; valorizzazione dello studio e della cultura; insegnamento delle regole comportamentali; educazione al bello; insegnamento, adeguato all'età evolutiva, anche attraverso attività ludiche che ne simulino il funzionamento, delle principali regole istituzionali italiane ed europee. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'insegnamento si basa sui medesimi temi della scuola primaria e secondaria di primo grado, prevedendo però un approfondimento dei temi attinenti alle istituzioni italiane ed europee, ai diritti e alle libertà fondamentali e alle regole democratiche.

Con l'articolo 3 si istituisce un premio annuale per l'educazione civica destinato a individuare le esperienze migliori per ogni ordine e grado di istruzione al fine di diffonderle nel sistema scolastico nazionale.

Con l'articolo 4 si prevede la partecipazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai consigli di classe, attraverso l'elezione di propri rappresentanti, al fine di renderli maggiormente responsabili del loro ruolo sociale. In base alla nuova disposizione, il consiglio di classe è quindi composto da tutti i docenti della classe ed è integrato da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti, che avranno il compito di agevolare il dialogo fra la classe e i suoi professori, si faranno interpreti di specifiche richieste dei compagni e segnalano eventuali episodi e atti di prevaricazione a danno degli studenti.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si applicano le norme previste dall'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del n. 215 del 1991.

Ovviamente per le scuole primarie l'elettorato passivo sarà riservato ai ragazzi della classe 5<sup>a</sup> anche se anticipatari, vista la maturità necessaria per recepire e farsi portatori di interessi altrui, mentre l'elettorato attivo, in fase di prima applicazione sperimentale il primo anno, si applicherà agli alunni di tutte le classi, con l'intento di promuovere una partecipazione più ampia possibile degli studenti, fin dai primi anni, alla vita della scuola, intesa come educazione alla democrazia, per comprendere come migliorare la scuola in tutti i suoi aspetti attraverso l'azione dei propri rappresentanti.

Si ritiene che la figura del rappresentante degli studenti sia di particolare importanza nella prevenzione e nel contrasto di tutti i fenomeni diseducativi in crescita esponenziale nelle scuole, anche nei gradi inferiori.

Questa figura intermedia tra l'alunno e il mondo degli adulti (professori e genitori), oltre a rendersi interprete di tutte le necessità portate dai suoi compagni, potrà più facilmente costituire un riferimento per gli

studenti, un proprio simile al quale riuscire a esternare più facilmente, senza paura e vergogna, eventuali episodi di violenza o di sopraffazione subiti in ambito scolastico.

Con l'articolo 5 si intende ripristinare il voto in condotta, eliminato a seguito dell'approvazione del decreto n. 62 del 2017, attuativo della legge n. 107 del 2015 (cosiddetto «la buona scuola») e sostituito con una valutazione non espressa più in decimi, ma tramite un giudizio sintetico. Il voto, dovendo essere considerato ai fini della valutazione globale, inciderà molto di più sulla possibilità di essere o no promossi rispetto al solo giudizio. La materia dell'educazione civica deve essere oggetto di esame di fine ciclo in tutte le scuole.

La valutazione tramite voto sarà molto più efficace anche per contrastare i casi di bullismo e quindi per individuare e bloccare i ragazzi che si rendono protagonisti di attacchi personali fisici o psicologici nei confronti dei loro compagni.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica come materia curricolare)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'insegnamento dell'educazione civica è attivato come materia curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore ».

### Art. 2.

*(Docenti e temi dell'insegnamento dell'educazione civica)*

1. L'insegnamento dell'educazione civica è affidato ai docenti dell'area storico-geografica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai docenti dell'area economico-giuridica nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di esame di fine ciclo nella scuola secondaria di primo grado.

3. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento dell'educazione civica si basa sull'approfondimento di questi temi:

a) educazione al rispetto delle persone, dell'ambiente e della natura, anche attraverso laboratori in classe e uscite educative, per favorire l'interiorizzazione di tali valori fondamentali, favorendo il coinvolgimento delle famiglie, affinché i messaggi trasmessi agli studenti abbiano una continuità e un'omogeneità tra scuola e ambito familiare;

b) educazione alla legalità al fine di promuovere il contrasto della corruzione e

dei tentativi di corruzione, la capacità di discernere il bene comune dal vantaggio individuale, nonché il contrasto dei fenomeni di bullismo, prevaricazione, *cyberbulismo* e discriminazione;

c) conoscenza dell'utilizzo in sicurezza della rete *internet* e dei principali *social network* per stimolare un loro uso consapevole e critico;

d) valorizzazione dell'importanza dello studio e della cultura, attraverso la promozione della meritocrazia e la conoscenza delle opere delle personalità più importanti nei campi dell'arte, della letteratura, della musica, della tecnologia e della scienza;

e) insegnamento delle regole comportamentali e di galateo moderno;

f) educazione al bello non solo come percezione fisica di oggetti o di cose, ma come sviluppo nei ragazzi di un senso di riflessione per il miglioramento delle loro realtà e dei loro vissuti, anche in caso di disagio sociale;

g) insegnamento, adeguato all'età evolutiva, anche attraverso attività ludiche che ne simulino il funzionamento, delle principali istituzioni italiane e dell'Unione europea e, in particolare, della loro organizzazione e attività e dei loro principi e regole democratiche nonché della Costituzione italiana, con specifico riguardo ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini.

4. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'insegnamento dell'educazione civica si basa sui temi di cui al comma 3, prevedendo un approfondimento dei temi di cui alla lettera g) del medesimo comma.

5. I laboratori in classe e le uscite educative di cui al comma 3, lettera a), possono svolgersi anche avvalendosi della collaborazione di imprese per quanto riguarda progetti di salvaguardia ambientale, allo scopo di responsabilizzare i ragazzi su tali tematiche, prevedendo meccanismi di tipo premiale per le scuole che dimostrano una maggiore propensione e attenzione al riciclo dei diversi materiali, attraverso la realizzazione di progetti tra scuole e imprese,

che consentano alle scuole di ottenere donazioni di beni strumentali di uso comune, cancelleria, lavagne interattive multimediali, attrezzi per la palestra, a fronte della fornitura dei materiali riciclabili alle imprese coinvolte nei progetti.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta un regolamento per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla formazione degli insegnanti e all'inserimento nei programmi di studi dell'insegnamento dell'educazione civica e delle tematiche a essa collegate.

### Art. 3.

*(Premio annuale per l'educazione civica)*

1. È istituito un premio per l'educazione civica, conferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il premio di cui al comma 1 ha lo scopo di individuare le esperienze migliori di insegnamento dell'educazione civica per ogni ordine e grado di istruzione ai fini della loro diffusione nel sistema scolastico nazionale. Il premio prevede, in particolare, l'organizzazione di iniziative, progetti e laboratori, a cui gli studenti partecipano su base volontaria, che promuovono l'educazione civica non solo come materia di insegnamento ma come momento di condivisione tra la scuola e le famiglie, nonché strumento per la crescita e la responsabilizzazione degli stessi studenti.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca, con proprio decreto, adotta un regolamento recante le modalità di svolgimento del premio di cui al comma 1.

### Art. 4.

*(Partecipazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado nei consigli di classe)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « e nella scuola elementare, » sono soppresse;

2) la lettera b) è abrogata;

3) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « nella scuola primaria di primo grado, nella scuola secondaria di primo grado e »;

b) all'articolo 8, comma 8, sono premesse le seguenti parole: « Nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e ».

c) all'articolo 30, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola primaria, qualunque sia la loro età, e l'elettorato passivo spetta agli alunni che frequentano la classe quinta anche se anticipatori. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado, qualunque sia la loro età ».

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme previste dall'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 15 luglio 1991, n. 215.

#### Art. 5.

*(Ripristino del voto per la valutazione del comportamento degli studenti)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi.

2. Nella valutazione di cui al comma 1 rivestono particolare importanza l'educazione degli studenti al rispetto delle persone e dell'ambiente che li circonda, quali elementi fondamentali per il contrasto del bullismo, l'educazione alla solidarietà e al

rispetto dei valori trasmessi attraverso l'insegnamento dell'educazione civica.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se è inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo scolastico.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta un regolamento per definire i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento dello studente al voto inferiore a sei decimi a esso attribuito, nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

#### Art. 6.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

